

IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE I CIVILE

nella seguente composizione:

dott. Angela Bernardini	presidente
dott. Orietta Stefania Micciché	giudice relatore
dott. Loretta Dorigo	giudice

ha emesso la seguente


ORDINANZA

nel reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. proposto dal COMUNE DI MILANO avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano 20.12.2010

Il Comune di Milano ha proposto tempestivo reclamo avverso il provvedimento – 20.12.2010 – con il quale il Tribunale ha accolto il ricorso proposto ex artt 4 D. L.vo 215/03 e 44 D. L.vo 286/98 da [REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED]

I ricorrenti, tutti residenti presso il campo nomadi autorizzato denominato "Triboniano", hanno lamentato il mancato adempimento di obblighi discendenti dai provvedimenti – tutti funzionalmente tra loro collegati - del Ministero dell'Interno, del Prefetto di Milano – quale Commissario della emergenza nomadi in Lombardia -, del Comune di Milano, della Regione Lombardia, dell'Aler, che avevano condotto all'individuazione di 25 alloggi di proprietà Aler e alla destinazione dei medesimi alloggi ad altrettante famiglie rom nominativamente individuate, tra cui quelle dei ricorrenti.

Hanno evidenziato che la realizzazione dei Progetti di autonomia abitativa, che avrebbero dovuto condurre all'abbandono del campo nomadi di Triboniano entro il 15.10.10 ed in relazione ai quali le Onlus firmatarie dei contratti di locazione stavano procedendo ad opere di ristrutturazione, si era bloccata nel mese di settembre, con la conseguenza che le Onlus avevano sospeso i lavori nell'incertezza di ottenere il rimborso delle spese e i ricorrenti non avevano potuto fare ingresso negli alloggi a loro destinati.






I ricorrenti hanno, in particolare, attribuito tale situazione alla presa di posizione di alcuni esponenti politici che avevano pubblicamente escluso di risolvere le esigenze abitative dei rom, derivanti dalla chiusura del campo di Triboniano, con alloggi Aler.

Hanno concluso sostenendo che il mancato adempimento degli obblighi assunti dalle parti resistenti costituiva comportamento discriminatorio, in quanto esclusivamente legato all'appartenenza etnica dei ricorrenti, in questo modo trattati meno favorevolmente rispetto alla genericità dei cittadini nei confronti dei quali la PA tiene fede ai patti sottoscritti.

Hanno dunque chiesto che fosse accertato il carattere discriminatorio delle condotte delle amministrazioni convenute e che fosse ordinato alle stesse di adempiere ai progetti, assumendo ogni provvedimento necessario (ivi compreso il pagamento degli importi indicati nei progetti e garantendo alle Onlus "referenti del presidio sociale" il rimborso delle spese sostenute) e sospendendo, sino alla materiale assegnazione degli alloggi, eventuali provvedimenti di sgombero dal campo nomadi.

Il giudice di prime cure ha ritenuto: la vincolatività per i soggetti firmatari della Convenzione 5.5.10 - sottoscritta da Commissario della emergenza nomadi in Lombardia, Comune di Milano e Casa della Carità Angelo Ambriani - e dei singoli accordi denominati "Progetto di autonomia abitativa e lavorativa" - sottoscritti da Comune di Milano, dal capofamiglia oltre che dal Commissario della emergenza nomadi in Lombardia, e dal referente del presidio sociale -, il riscontro della tesi dei ricorrenti con riferimento alla motivazione del comportamento omissivo dei resistenti "correlato alla mera constatazione dell'appartenenza all'etnia rom dei 10 beneficiari". Ha dunque ordinato alle parti resistenti di dare piena e completa attuazione alla Convenzione 5.5.10, ai singoli accordi denominati "Progetto di autonomia abitativa" e ai contratti di locazione intercorsi con Aler e inoltre al Comune di rimborsare al referente del presidio sociale i costi sostenuti per la ristrutturazione degli alloggi *de quibus*.

Con il reclamo il Comune di Milano ha negato di aver adottato atteggiamenti discriminatori nei confronti dei rom, per i quali aveva, al contrario, avviato da tempo un progetto di integrazione sociale. Ha sottolineato che l'assegnazione degli appartamenti -



già consegnati a Casa della Carità - non spettava al Comune, che non ne aveva mai avuto la disponibilità, bensì alla Casa della Carità alla quale era addebitabile la mancata consegna degli appartamenti. Ha sostenuto che l'ordine del giudice di prime cure era nella sostanza inesequibile nei suoi confronti, in quanto il Comune aveva eseguito quanto di sua competenza e non aveva ricevuto alcuna richiesta di rimborso per le spese di ristrutturazione da parte della casa della Carità.

I ricorrenti, costituitisi nel procedimento di reclamo, hanno ribadito quanto già esposto in ricorso e sottolineato come la discriminazione si identificava nel comportamento - direttamente riferibile alle amministrazioni convenute - volto a impedire che i ricorrenti beneficiassero degli accordi già conclusi. Hanno osservato come Casa della Carità fosse vincolata alle decisioni del Comune quanto all'individuazione dei soggetti a cui destinare gli alloggi e come in prime cure proprio il Comune - in relazione all'attribuzione degli alloggi Aler oggetto della delibera di Giunta Regionale n. 440/2010 - avesse rivendicato a sé il potere discrezionale di scegliere a chi destinare gli alloggi Aler tra le varie situazioni di fragilità sociale, senza alcun vincolo in favore dei rom. Hanno ripetuto come dopo il mese di settembre 2010 non ci fosse stata alcuna ulteriore convocazione di Casa della Carità in Prefettura, né fossero stati erogati fondi per la ristrutturazione e come le amministrazioni si fossero avvalse di un potere di fatto volto a impedire che il soggetto formalmente titolare degli alloggi (Casa della Carità) li consegnasse ai ricorrenti.

Si sono altresì costituiti il Ministro dell'Interno e il Commissario per l'emergenza nomadi che hanno ribadito l'eccezione di difetto di legittimazione già svolta. In particolare il Commissario ha sostenuto di non essere parte dell'accordo con le singole famiglie e di non avere disponibilità delle abitazioni. Hanno concluso osservando che gli adempimenti ordinati dal primo giudice esulavano dalla loro competenza.

Aler ha affermato di aver sempre agito in sinergia con Comune e Regione, di aver individuato i 25 alloggi per i quali era stata chiesta alla Regione ex art 26 R.R. 1/04 l'esclusione dall'applicazione della normativa di edilizia popolare e di aver concluso i contratti di locazione con le associazioni assistenziali



Nell'ambito dei più ampi interventi volti al superamento dell'emergenza per gli insediamenti di comunità nomadi di cui ai DPCM 21.5.08 e O.P.C.M. 30.5.2008 - con la quale è stato delegato il Prefetto alla realizzazione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza -, il Ministero dell'Interno il 7.7.09 ha approvato (doc. 2 Comune) il *“Progetto di riqualificazione, messa in sicurezza e alleggerimento delle aree adibite a campi nomadi, integrazione sociale della relativa popolazione ed eliminazione di alcune aree”* (doc. 1 Comune) del Comune di Milano, che interessava espressamente l'intervento strutturale di *“alleggerimento e eliminazione delle 4 aree abitative di via Triboniano”*, e ammesso il medesimo Comune al finanziamento del progetto ex lege 133/08.

Con provvedimenti del 21.9.09 e del 19.11.09 del Commissario per l'emergenza nomadi il Comune di Milano è stato indicato come soggetto attuatore del progetto (doc. 3) e autorizzato a stipulare apposite convenzioni gli enti gestori dei Presidi Sociali tra i quali *“Casa della Carità”* (doc. 4).

Nel maggio 2010 (5/11) il Commissario per l'emergenza nomadi, il Comune di Milano e Casa della Carità *“Angelo Abriani”* hanno sottoscritto la Convenzione per l'attuazione del *“progetto di riqualificazione”* (doc. 6 Comune) che ha, tra l'altro, indicato tra i compiti del Comune quello di effettuare le *“ristrutturazioni di appartamenti di proprietà di Enti pubblici (...) da destinare come abitazioni temporanee e non gratuite a nuclei familiari coinvolti nel presente progetto. Le ristrutturazioni saranno realizzate dall'Amministrazione comunale in collaborazione con gli Enti gestori dei presidi sociali (...) Ogni singola ristrutturazione verrà finanziata sulla base di preventivi presentati previo visto di congruità tecnico economica da parte degli uffici tecnici nei limiti di € 20.000,00 per ciascuna unità abitativa”* (art. 3).

La delibera della Giunta regionale n. 440 del 5.8.2010 con la quale è stata autorizzata Aler ad escludere - ex Regolamento Regionale 10.2.04 n.1 - 25 alloggi dall'applicazione della disciplina dell'edilizia residenziale pubblica, risulta del tutto in linea con l'attuazione del *“Progetto di riqualificazione”* comunale. Ciò emerge chiaramente dalle premesse del provvedimento regionale che dà conto della richiesta del Comune di Milano e del *“progetto strategico a forte rilevanza sociale con ricaduta positiva su tutta la città, ma in particolare sui bisogni espressi dagli strati di popolazione connotati da particolare fragilità”* che *“Il Comune di Milano*




attraverso l'Assessorato alla Famiglia, Scuola e Politiche Sociali sta attuando"; "di un progetto inserito in un più ampio piano integrato d'inclusione sociale della persona, che si fonda, oltre che sull'abitare, anche sugli assi del lavoro e della socialità", degli interventi di manutenzione sugli alloggi "che verranno finanziati dal Comune di Milano".

In seguito all'autorizzazione regionale, il 9.8.10 l'Aler ha stipulato (doc 3 ricorrenti) con Casa della Carità – quale soggetto in grado di perseguire gli obiettivi del progetto di accompagnamento sociale individuato dall'amministrazione comunale - contratti di locazione inerenti agli alloggi espressamente individuati dalla delibera regionale *"da destinare a nuclei familiari, individuati dall'Assessorato alla Famiglia, Scuola e Politiche Sociali dell'Amministrazione comunale di Milano, nell'ambito di un progetto di accompagnamento sociale"*.

Nel luglio 2010 i ricorrenti – quali capi famiglia -, il referente del Presidio sociale, il Comune di Milano e Commissario per l'emergenza nomadi hanno sottoscritto il cd. "Progetto di autonomia abitativa e lavorativa" (doc. 4 ricorrenti) con il quale a ogni famiglia è stato destinato uno degli appartamenti dell'elenco Aler oggetto della delibera regionale, con espressa indicazione della durata – di 12 mesi - dell'accoglienza presso il medesimo appartamento, del costo previsto, del contributo comunale ex lege 133/88 ed espresso impegno del capofamiglia a rinunciare all'autorizzazione alla permanenza nel campo nomadi (di via Triboniano/via Barzaghi) e a lasciare il campo stesso entro il 15.10.10.

Risulta così del tutto evidente come gli alloggi oggetto della delibera regionale richiesti dal Comune di Milano ad Aler e da questa locati a Casa della Carità, coincidano in tutto e per tutto con quelli destinati alle famiglie rom con i "Progetti di autonomia abitativa e lavorativa" *de quibus* e addirittura come il Comune li avesse destinati a tale progetto ancor prima che la Regione ne avesse formalmente autorizzato l'esclusione dalla disciplina dell'edilizia residenziale pubblica.

L'avanzamento del Progetto, giunto ormai alla consegna degli alloggi a Casa della Carità - che aveva iniziato i lavori di ristrutturazione -, ha subito un sostanziale arresto in seguito alla presa di posizione del Ministro dell'interno e del Sindaco di Milano che nel



settembre 2010 si sono espressi nel senso di un ripensamento delle scelte di assegnazione degli alloggi Aler alle famiglie Rom.

Risulta così che il Ministro dell'Interno ha dichiarato *“nessuna delle famiglie che saranno allontanate dai campi nomadi regolari di Milano e che hanno i titoli per poter restare in città, saranno ospitate in alloggi popolari, come originariamente previsto nel piano per l'emergenza rom”*


Il Sindaco di Milano ha affermato *“abbiamo concordato che il prefetto commissario trovi soluzioni abitative che non siano quelle previste inizialmente in case del Comune per le emergenze delle 11 famiglie”* *“Noi in quella riunione abbiamo detto ‘no case Aler, no case del Comune’”* *“Niente case del Comune o dell'Aler ai rom come si era stabilito in Prefettura alla presenza del ministro dell'interno Roberto Maroni”*.

Come risulta chiaramente dalla dichiarazione del testimone Mapelli della Casa della Carità, l'Onlus, proprio a causa delle nuove posizioni assunte dai massimi esponenti di Comune e Ministero, ha sospeso i lavori e non ha dato corso alle consegne degli alloggi: *“in considerazione della situazione creatasi è sembrato opportuno bloccare tutto per cercare una soluzione concordata. Tra l'altro sul giornale sono apparsi indirizzi degli appartamenti, vi sono pericoli di tensioni che vorremmo evitare”*

Il teste ha riferito di aver contattato il Comune di Milano *“in riferimento all'attuazione sia delle convenzioni di cui oggi si discute, sia per quanto riguarda gli ulteriori interventi del Piano Maroni. Ho mandato anche delle e-mail per arrivare a degli incontri per l'attuazione delle iniziative, senza ricevere nessuna risposta, né in altra maniera ho ricevuto spiegazioni”*.

La situazione di *empasse* riferita dal teste ed emergente dalle pubbliche dichiarazioni del Sindaco di Milano, del Ministro dell'Interno e del Commissario per l'emergenza nomadi, risulta, peraltro, confermata dalla condotta mantenuta dalle parti nel corso del presente procedimento.

In particolare il Comune di Milano, pur avendo in fase di reclamo esplicitamente riconosciuto la vincolatività degli atti sottoscritti, non ha di fatto mai espresso con chiarezza l'intenzione di tener fede agli impegni assunti sulla base delle scelte condensate nei provvedimenti sopra richiamati ed in particolare di consegnare ai ricorrenti gli



appartamenti Aler indicati nei "Progetti di autonomia abitativa e lavorativa" sottoscritti nel luglio 2010.

Nella prima fase del giudizio il Comune, negando addirittura che i 25 appartamenti Aler fossero stati richiesti per dar corso al Progetto di riqualificazione e alleggerimento delle aree adibite a campi nomadi, ha sostanzialmente avvalorato i dubbi dell'Onlus.

D'altra parte né Comune di Milano, né Commissario per l'emergenza nomadi hanno mai smentito le dichiarazioni di Ministro e Sindaco apparsi sulla stampa.


Ritiene il collegio del tutto ragionevole e giustificato il comportamento dell'Onlus, che mero soggetto esecutore - su base volontaria e gratuita - delle decisioni di Comune di Milano e Ministero (attraverso il Commissario per l'emergenza nomadi), ha sospeso ogni iniziativa in attesa di conoscere le decisioni delle istituzioni coinvolte nel progetto.

Casa della Carità, quale gestore dei presidi sociali che il Comune di Milano aveva istituito nei campi nomadi, opera evidentemente in sinergia con le amministrazioni - non solo con riferimento alle situazioni delle famiglie dei ricorrenti, ma in via generale per l'intera popolazione del campo di Triboniano - ed è quindi comprensibile che abbia ritenuto di non dare corso a iniziative tanto rilevanti - quanto la consegna degli alloggi - in presenza del dissenso pubblicamente manifestato dagli organi istituzionali preposti.

Non può, peraltro, seriamente dubitarsi che l'individuazione dei beneficiari degli alloggi Aler in questione fosse di competenza del Comune di Milano e ciò sia perché si trattava dei medesimi appartamenti chiesti dal Comune per attuare la Convenzione del maggio 2010, sia perché le premesse dei contratti di locazione espressamente rinviano a tal fine all'Amministrazione comunale.

Risulta così riduttivo e improprio accollare alla Onlus, che per pura gratuità opera a diretto contatto con i soggetti a cui il Comune di Milano aveva destinato gli appartamenti, l'onere di rispondere alle pressioni sociali e mediatiche indotte dal comportamento dagli esponenti delle istituzioni, in assenza di conferme da parte delle amministrazioni coinvolte.

Le dichiarazioni dei rappresentanti di Ministero e Comune, accompagnate dall'assenza di qualunque indicazione di segno contrario delle medesime amministrazioni, hanno



dunque veicolato il ripensamento delle stesse sulla consegna delle case Aler alle famiglie Rom, comportamento che ha evidentemente influito sull'iter attuativo del progetto abitativo determinando la scelta della Casa della Carità di non consegnare gli alloggi ai ricorrenti.

La scelta di rivedere le assegnazione degli alloggi già destinati ai ricorrenti ha connotati evidentemente discriminatori in quanto risulta fondata esclusivamente su ragioni etniche. Nessun'altra spiegazione è stata, infatti, offerta da Comune e Commissario per l'emergenza nomadi né prima che fosse radicato il procedimento ex art. 44 D. L.vo 286/98, né in corso di giudizio.

Le considerazioni del Comune relative alla necessità di far fronte a molteplici situazioni di fragilità sociale, sono rimaste allo stadio di mere allegazioni e non risulta, non solo che il Comune di Milano abbia adottato in sede di autotutela motivate delibere che revocassero gli impegni assunti con i ricorrenti, ma neppure sono stati indicati in concreto casi che in ipotesi presentassero ragioni di maggiore o sopravvenuta urgenza.

D'altra parte il Commissario per l'emergenza nomadi ha dichiarato alla stampa: *“Una parte della maggioranza del Comune di Milano, preoccupata di un possibile messaggio negativo per i cittadini milanesi, ha già deciso di rivedere gli impegni già presi. E il 27 settembre scorso, dopo una riunione col ministro, il sindaco e il presidente della Provincia, quale commissario sono stato incaricato di ricercare soluzioni alternative”* (doc. 10 ricorrenti).

Non condivide il collegio le considerazioni svolte dal Comune di Milano in ordine all'insussistenza di atteggiamenti discriminatori dell'Amministrazione Comunale verso i rom in considerazione dei numerosi interventi e aiuti in favore degli stessi nomadi.

Così come osservato dal primo giudice - con argomentazione che il collegio condivide - la predisposizione del *“Progetto di riqualificazione, messa in sicurezza e alleggerimento delle aree adibite a campi nomadi, integrazione sociale della relativa popolazione ed eliminazione di alcune aree”* e la sua progressiva realizzazione, nulla toglie alla condotta concretamente discriminatoria posta in essere dalle Amministrazioni nella specifica vicenda che qui occupa.

E' opportuno rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 43 D. L.vo 286/98, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente,

comporti una distinzione basata sull'origine etnica e che abbia l'effetto di compromettere il riconoscimento, il godimento, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale.

La valutazione del carattere discriminatorio di una condotta va, dunque, concentrato sulla specifica vicenda e sulle conseguenze concrete che dal particolare comportamento derivano per i soggetti interessati.

Così le dichiarazioni di Ministro, Sindaco e Commissario per l'emergenza nomadi accompagnate dall'atteggiamento omissivo del Comune, che non ha dato indicazione a Casa della Carità di procedere alla consegna degli alloggi, hanno dato conto di una revisione delle scelte già prese e inciso immediatamente sull'assegnazione degli alloggi Aler - già destinati - alle famiglie Rom.


Tale condotta che ha di fatto bloccato l'assegnazione ai ricorrenti degli appartamenti per ragioni esclusivamente connesse all'origine etnica dei medesimi costituisce evidentemente comportamento discriminatorio a norma degli artt. 43 D. L.vo 286/8 e 2 I co lett a) D. L.vo 215/03.

Le conclusioni sul punto del primo giudice sono dunque del tutto condivisibili e vanno confermate.

Infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Ministero dell'Interno e del Commissario per l'emergenza nomadi.

Il Ministero dell'Interno non può, infatti, ritenersi estraneo ai comportamenti discriminatori, direttamente riferibili al tenore delle dichiarazioni del Ministro.

Il Ministero e il delegato Commissario per l'emergenza nomadi, in quanto parti del più ampio *"Progetto di riqualificazione, messa in sicurezza e alleggerimento delle aree adibite a campi nomadi, integrazione sociale della relativa popolazione ed eliminazione di alcune aree"*, nonché della Convenzione per l'attuazione e dei singoli Progetti di autonomia abitativa e lavorativa, risultano evidentemente legittimati passivi nel procedimento ex art. 44 L. 286/98 avente ad oggetto i medesimi accordi. Che il Commissario sia tutt'altro che estraneo all'attuazione dei Progetti risulta inoltre confermato dalle sue dichiarazioni secondo cui era stato *"incaricato di ricercare soluzioni alternative"*.



Infondate sono, inoltre, le eccezioni di ineseguibilità del provvedimento impugnato.

Il collegio ha preso atto della consegna di un numero - non meglio chiarito dal difensore dei ricorrenti - di alloggi ad alcuni dei ricorrenti.

Alla luce di quanto già osservato a proposito della condotta della Casa della Carità, è evidente che la consegna degli appartamenti da parte dell'Onlus che ne aveva la materiale disponibilità sia diretta conseguenza dell'ordine impartito dal giudice in assenza del quale - e in difetto di una indicazione nel medesimo senso da parte di Comune di Milano o di Commissario per l'emergenza nomadi - è ragionevole pensare che gli alloggi non sarebbero stati affatto consegnati.

Non è dunque prospettabile un'ipotesi di cessazione della materia del contendere in quanto il raggiungimento dello scopo dei ricorrenti è semplicemente l'effetto dell'ordine del Tribunale.

E' del tutto evidente che nell'ordinare *"alle parti resistenti tutte di dare piena e completa attuazione alla Convenzione 5/11 maggio 2010, agli accordi intitolati "progetti di autonomia abitativa e lavorativa" e ai contratti di locazione"* giudice ha inteso imporre alle parti di attenersi agli accordi che avevano sottoscritto, cessando quei comportamenti discriminatori delle Amministrazioni che stavano ostacolando la concreta consegna degli alloggi e pregiudicando il diritto ormai acquisito dei ricorrenti ad ottenerne la disponibilità.

Quanto all'ordine di pagamento va detto che nel corso dell'audizione di Massimo Mapelli, il teste ha segnalato più volte che, pur avendo iniziato i lavori di ristrutturazione degli alloggi, Casa della Carità non aveva ricevuto alcun rimborso dal Comune di Milano. Come già accennato la Convenzione per l'attuazione del "Progetto di riqualificazione" del maggio 2010 prevedeva che la ristrutturazione degli appartamenti fosse materialmente realizzata dalla Onlus e pagata dal Comune di Milano con i fondi messi a disposizione dal Ministero. Il pagamento dei lavori costituisce, dunque, parte integrante nell'attuazione del piano e anche su tale circostanza l'Onlus aveva indubbiamente necessità di avere certezze.

Non si può negare l'esistenza di un interesse dei ricorrenti, ancorchè indiretto e strumentale all'ingresso nell'alloggio, alla regolare e celere realizzazione delle opere di

ristrutturazione (attribuite alla materiale esecuzione di un'associazione operante su base volontaria e gratuita) che risultavano all'atto della proposizione del ricorso sospese in conseguenza di comportamenti di accertata natura discriminatoria che hanno determinato l'interruzione dell'iter in generale e della ristrutturazione in particolare.

Correttamente, dunque, il giudice di prime cure, nell'ordinare la completa attuazione della Convenzione, ha dato disposizioni anche sulla realizzazione delle opere di ristrutturazione e sul rimborso delle stesse.

Il pagamento ben avrebbe potuto intervenire entro il termine fissato del 12.1.2011, ove l'Onlus avesse presentato formale richiesta di rimborso al Comune di Milano in tempo utile per consentire all'Ente l'effettiva corresponsione del pagamento entro l'indicato termine fissato.

Anche sotto tale aspetto il provvedimento del primo giudice era, quindi, nel momento in cui fu emesso certamente eseguibile.

Il reclamo va dunque respinto in quanto infondato.

p.q.m.

respinge il reclamo proposto dal COMUNE DI MILANO avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano 20.12.2010.

così deciso nella camera di consiglio del 13.1.2011

Il giudice relatore

dr Orietta Stefania Micciché

Il presidente



dr. Angela Bernardini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano, 24 GEN 2011



IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Martino NARDONE



Inviato soluzione integrale